SENT. n. 84/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21667 del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato l'11 luglio 2025, da Omissis, nato a Omissis, il Omissis (Omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Cosimo Lovelli (c.f.: LVLCSM68E05G942G) con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Contro

-I.N.P.S., sede di La Spezia, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fuochi (avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it - c.f. FCH LRT 58S22D969F) e Lilia Bonicioli (avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it – c.f. BNCLLI65E54D969F)) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma;

-Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., Comando Interregionale Marittimo Nord, corrente in La Spezia, rappresentato dal CA Massimo Fabbri;

- I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t, c.f. 01165400589, sede di La Spezia, con gli avv.ti Paola Brugnoli (c.f.: BRGPLA60E60E463E), p.brugnoli@postacert.inail.it, e Giuseppe Zane (c.f.: ZNAGPP67B24G273P),

g.zane@postacert.inail.it, in via congiuntiva e disgiuntiva, per procura generale alle liti del 25.9.2001 a rogito notaio Giuseppe Mammi, iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Genova e Chiavari, nr. Rep. 93743.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha adito questa Sezione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione a seguito della istanza con cui è stato richiesto il riconoscimento degli incrementi contributivi di cui alla l. 257/1992, art. 13, comma 8, derivanti dall'essere stato esposto ad amianto.

A tal fine ha esposto che:

- ha lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, presso l'Arsenale Marina Militare di La Spezia, nella categoria del personale civile, assolvendo alle mansioni di operaio manutentore "elettronico sistemi d'arma" dal Omissis all'agosto Omissis;

- dopo aver appreso di aver svolto attività lavorativa a contatto di polveri di amianto, in data Omissis ha rivolto istanza al proprio datore di lavoro, all'Inps e all'Inail, per il riconoscimento dei benefici contributivi spettanti a coloro che sono stati esposti all'amianto ex art. 13 legge 257/1992, senza peraltro alcun riscontro da parte delle amministrazioni intimate;

- è in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali necessari al riconoscimento del suddetto beneficio previdenziale.

Con memoria depositata il 1.11.2025 si è costituito l'INPS che deduce: l'inammissibilità della domanda per essere il ricorrente titolare di pensione dal Omissis e pertanto ante legge n. 257/1992; il difetto di legittimazione dell'INPS per essere il ricorrente titolare di pensione dal Omissis, ossia anteriormente al

passaggio delle funzioni liquidatorie in capo all'INPDAP; la prescrizione del diritto; l'indeterminatezza della domanda – mancata allegazione dei fatti che avrebbero determinato l'esposizione qualificata all'amianto; in ulteriore subordine, prescrizione dei ratei.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, l'avv. Lorelli Cosimo, per il ricorrente, replica e insiste come in atti. Per l'Inps, l'avv. Bonicioli Lilia insiste e conclude come in atti.

Con ordinanza f.u. n. 3/2026, resa in esito alla predetta udienza, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti: del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sede di La Spezia.

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata in data 5.3.2026, a firma CA Massimo Fabbri, con la quale: eccepisce la prescrizione del diritto; deduce il pensionamento del ricorrente in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003; in subordine, invoca l'applicazione del coefficiente di rivalutazione ex art. 47 legge n. 326/2003.

L'Inail si è costituito con memoria dei patroni in epigrafe, depositata in data 18.9.2026, ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto.

Alla pubblica udienza odierna nessuno è presente per la Difesa. Per il ricorrente, l'avv. Cosimo Lovelli si riporta agli atti. Per l'Inps, l'avv. Lilia Bonicioli insiste per rigetto. Per l'Inail, l'avv. Giuseppe Zane insiste per il difetto di legittimazione passiva.

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito questa Sezione per ottenere i benefici di cui alla

legge n. 257/92, per esposizione ad amianto.

2. Preliminarmente, ha compulsato in via amministrativa l'Istituto previdenziale, l'Amministrazione della difesa e l'INAIL. Il ricorso giurisdizionale è stato dispiegato nei confronti dell'Istituto previdenziale e della Difesa, quest'ultima nella sede romana.

3. Con l'ordinanza in epigrafe è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Difesa, domiciliata *ex lege*, e dell'Inail. Entrambe le Amministrazioni risultano costituite.

4. Osserva il giudicante che la legge n. 257/1992 ha previsto, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per un determinato coefficiente (art. 13, c. 8). Come rilevato dalla Corte delle leggi, lo scopo della disposizione è da rinvenire nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene (Corte cost. n. 5/2000), secondo una linea di intervento che riguarda, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa (Corte cost. n.127/2002).

5. Il giudice della giurisdizione ha riconosciuto alla Corte dei conti le controversie sull'aumento dell'anzianità contributiva da esposizione all'amianto in tutti i casi in cui (la Corte stessa) ha giurisdizione sulla pensione, chiarendo che si tratta di giurisdizione di merito e che pertanto, per l'accertamento e la

valutazione dei fatti, la Corte dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e quindi può accertare l'esposizione all'amianto e conoscere delle certificazioni Inail con la stessa pienezza del giudice ordinario (SS.UU., n, 171/2008). A tale stregua, le contestazioni sul rilascio delle certificazioni Inail o sul contenuto delle stesse non esulano dalla giurisdizione della Corte e l'esposizione all'amianto, nelle sue componenti di rilievo per conseguire il beneficio previdenziale, può essere provato anche con testi e consulenze tecniche (Sez. III, n. 93/2010).

6. In relazione ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, la giurisprudenza, condivisa da questo giudicante, ha affermato che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una propria specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (Sez. II appello, n. 360/2018). Si è pure osservato che il lavoratore, ove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, a prescindere dall'essere o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto (Sez. III appello, n. 146/2019). L'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti", la cui esistenza è conosciuta dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale, onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione. E' stato altresì specificato che l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non

può che essere la domanda rivolta all'INPS (Sez. III appello, n. 139/2019) e che la prescrizione decennale del diritto autonomo alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (Sez. II appello, n. 360/2018). Sulla scorta della giurisprudenza di questa Sezione (n. 105/2018; n. 205/2021), condivisa da questo giudicante, deve ritenersi che: il coefficiente di rivalutazione previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, nella misura del 1.5%, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 6bis, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (Decreto che ha disposto la riduzione del coefficiente a 1,25 e posto requisiti più rigorosi per l'accesso al beneficio previdenziale) per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della l. n. 257/1992; i benefici previdenziali in parola possano essere richiesti anche successivamente al pensionamento, purché quest'ultimo sia successivo alla legge n. 257/1992.

7. Il giudizio odierno può essere deciso, applicando il criterio c.d. della ragione più liquida (*ex multis*, Cass., sez. lav., n. 9309/2020) con la delibazione della deduzione di avvenuto pensionamento del ricorrente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge che hanno previsto il beneficio previdenziale in questa sede invocato.

7.1. Risulta dalla certificazione in atti che il ricorrente è cessato dal servizio in data Omissis per dimissioni (cfr. Foglio matricolare; decreto di pensione datato Omissis; cassetto previdenziale).

Il giudicante ritiene di dare continuità alla giurisprudenza della Sezione secondo la quale il beneficio previdenziale in parola può essere richiesto anche

successivamente al pensionamento, purché quest'ultimo sia successivo alla legge n. 257/1992 (Sez. Liguria, n. 205/2021) come del resto riconosce anche il ricorrente richiamando giurisprudenza conforme nel libello introduttivo (pag. 6 ricorso).

Considerato che la legge in questione è entrata in vigore il 28 aprile 1992 e il ricorrente è stato posto in quiescenza dal Omissis, segue l'infondatezza della domanda.

8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerando assorbente l'integrazione del contraddittorio *iussu iudicis.*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria l' 11 novembre 2026